

AVVISO PUBBLICO

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1

Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale

AZIONE 5 - Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura

Avviso relativo all'operazione 10 "Servizi di consulenza"

VISTI

- il Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;
- il Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato il 15/07/2022 con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787;
- il Programma Nazionale FEAMPA 21-27, approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022 e sue modifiche ed integrazioni;
- la Nota Ares (2022)1556663 della Commissione che esplicita la conformità del fondo al rispetto del principio orizzontale DNSH «Do No Significant Harm - non arrecare un danno significativo»
- il Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, approvato unitamente PN-FEAMPA 21-27 con Decisione della Commissione 8023 del 3 novembre 2022, il quale ha definito che "nessuna delle Operazioni previste dal Programma FEAMPA 2021-2027 si presenta non conforme rispetto ai sei obiettivi fissati dal principio orizzontale DNSH."
- la Deliberazione del 22/12/2021 n. 78 del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile concernente "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0069969 del 14/02/2022 concernente "Ripartizione quota comunitaria Stato, Regioni e Province Autonome Feampa 2021-2027";
- l'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo multiregionale, tra l'Autorità di gestione e gli organismi intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), nell'ambito del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027", Rep. atti n. 88/CSR del 19 aprile 2023", con la quale, tra l'altro, è stata approvata la ripartizione del finanziamento UE tra le Regioni ed è stata approvato per la Regione Lazio uno stanziamento in quota UE di euro 8.431.920,00;
- l'“Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027” approvato con Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0233337 del 4/05/2023;

- il piano finanziario dell’Organismo Intermedio Regione Lazio approvato dal Tavolo Istituzionale con procedura scritta conclusa con nota dell’AdG n. 0580354 del 19/10/2023;
- il documento linee guida dei costi ammissibili approvate, con procedura scritta, dal Tavolo Istituzionale del PN- FEAMPA 21-27 conclusa n. 110432 del 6/3/2024;
- visto il Decreto Direttoriale della DG PEMAC n.669020 del 19/12/2024 con cui si sono approvate le opzioni semplificate in materia di costi (OSC) e le relative schede attuative;
- le Disposizioni Procedurali dell’organismo intermedio Regione Lazio, adottate con determinazione n. G05360 del 09/05/2024 del Direttore Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;
- le disposizioni attuative dell’azione 5 – Obiettivo specifico 2.1 – Codice Intervento 221502 approvate dal Tavolo Istituzionale il 25/09/2024 Versione 2;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1. AMMINISTRAZIONE

REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA’ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE – VIA DI CAMPO ROMANO 65 – 00173 ROMA

2. OGGETTO DEL BANDO E DESCRIZIONE DELLA MISURA

La Regione Lazio nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nell’azione 5 dell’ obiettivo specifico 2.1.

La finalità dell’azione “*Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura*” è quella della riduzione di pressioni ambientali dovute all’acquacoltura, la resilienza e il rafforzamento del settore sostenendo le linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA.

L’azione, attraverso l’intervento “Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti” attiva le operazioni riportate nella tabella seguente:

COD. INTERVENTO	INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
221502	Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti	10 – Servizi di consulenza

3. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

L’azione sarà diretta ai territori della regione Lazio costieri potenzialmente vocati o su cui già insistono allevamenti in acque salate e salmastre (valli, lagune e laghi costieri, ecc.), nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore dell’allevamento in acqua dolce (bacini, vasche o *raceways* ed altri sistemi).

Gli interventi a favore dell’acquacoltura in mare saranno finanziabili esclusivamente nelle aree idonee all’esercizio dell’attività di acquacoltura indicate dalla D.G.R. n. 583 del 19/07/2022 concesse a tal fine dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda gli investimenti all’interno del Golfo di Gaeta la legge regionale n. 4 del 19/03/2008 al comma 1 bis dell’articolo 13 dispone che “ La superficie marina del sito riparato del Golfo di Gaeta, compresa tra la linea di costa e la linea di congiunzione tra il promontorio di Gaeta e Torre del Fico, non può essere interessata da concessioni a scopo di piscicoltura. Le concessioni demaniali marittime a scopo di mitilicoltura possono interessare la suddetta superficie marina per un massimo dell’1,54 per cento della superficie totale.”

4. ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente avviso riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo Specifico 2.1:

“Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale”.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore dell'acquacoltura; il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per i servizi di assistenza alle imprese e a consulenze.

5. OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento attiva l'operazione

10- Servizi di consulenza

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica.

I servizi di consulenza sono forniti da organismi scientifici e tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciuti da ciascuno Stato membro; a titolo esemplificativo sono riconosciuti dallo Stato membro professionisti iscritti agli albi professionali, ai tribunali, ovvero Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

I servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o economica includono quelle connesse:

- a) alle esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto unionale e nazionale in materia di protezione ambientale, nonché le esigenze della pianificazione dello spazio marittimo;
- b) alla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2001/42 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/43/CEE;
- c) alle esigenze di gestione volte a rendere l'acquacoltura conforme al diritto nazionale e unionale in materia di salute e benessere degli animali acquatici o di salute pubblica;
- d) alle norme basate sulle disposizioni unionali e nazionale;
- e) alle strategie aziendali e di mercato;
- f) studi di fattibilità e servizi di consulenza di misure potenzialmente ammissibili al sostegno a norma del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2021/1139.

Il sostegno alle imprese acquicole per servizi di consulenza è concesso una sola volta all'anno per ciascuna categoria di servizi di cui alle lettere precedenti.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

6.1 Soggetti ammissibili a presentare istanza di cofinanziamento

Possono presentare domanda di cofinanziamento le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) del settore acquicolo, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Ai fini del presente avviso si definisce “impresa acquicola” un’impresa che esegue una o più attività connesse con l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

Le definizioni delle categorie di impresa di cui alla suddetta raccomandazione sono le seguenti:

- la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURO oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO.

Nell’individuazione della categoria a cui attribuire la singola impresa è necessario tener conto anche delle definizioni di “impresa autonoma”, “imprese associate” ed “imprese collegate” come stabilito nella suddetta Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dalla visura camerale dovrà essere possibile desumere quale attività primaria o secondaria dell’impresa richiedente l’attività di acquacoltura.

6.2 Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
- non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall’art. 138 paragrafo 1 del Reg. (UE, Euratom) n. 2024/2509 di seguito riportati:
 - a) la persona o l’entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l’entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell’assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell’esecuzione dell’impegno giuridico;
 - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

iv) per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1 del Reg. (UE, Euratom) n. 2024/2509;

v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

vi) per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:

i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

v) reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 14 di detta direttiva;

vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:

i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o

iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g);

i) l'entità o la persona si è opposta intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPPO o dalla Corte dei conti. Si considera che la persona o l'entità si oppone a un'indagine, a una verifica o a un audit se compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, rifiutare di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

- Il soggetto richiedente non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139.
Nello specifico una domanda di sostegno presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2181 del 29 giugno 2022, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore in questione:
 - a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
 - b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
 - c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.

Se una qualsiasi delle situazioni suddette si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore, in conformità dell'articolo 44 del presente regolamento e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Inoltre, una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo di tempo determinato ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2181 del 29 giugno 2022 se l'autorità competente ha accertato con decisione definitiva che l'operatore ha commesso una frode quale definita all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno fatto salvo quanto previsto per i requisiti di cui all'art. 138, comma 1, lett. b) del Reg. (UE, Euratom) n. 2509/2024 del 23/09/2024 e dallo stesso art. 138, commi 9 e 10. Nel caso del requisito di cui all'art. 138, comma 1, lett. b) del Reg. (UE, Euratom) n. 2509/2024 il richiedente potrà regolarizzare la sua posizione entro 20 gg. dalla richiesta trasmessa dall'ufficio che ha istruito la domanda di sostegno.

6.3 Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

Le operazioni devono:

- concorrere all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27;
- essere coerenti con almeno una delle le linee 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del M.O.3 PNSA;
- ricadere in aree ammissibili ai sensi del capitolo 3 del presente avviso pubblico;
- non deve-produrre una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000;

- essere realizzate su terreni, immobili, strutture o specchi acquei di cui il beneficiario dimostri la disponibilità (proprietà, affitto, concessione o altri titoli di possesso legalmente riconosciuti) al momento della presentazione della domanda di sostegno; all'atto di presentazione della domanda di pagamento del sal o del saldo del contributo il titolo di disponibilità deve avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di stabilità di cui al paragrafo 19 fatto salvo il caso in cui il titolo sia costituito da concessione. Nel caso di concessione, qualora al momento della presentazione della domanda di pagamento relativa al sal o al saldo del contributo la stessa non garantisca il rispetto del vincolo di stabilità di cui al paragrafo 19, il beneficiario dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello fornito dall'amministrazione.

Nel caso di investimenti su aree in concessione per impianti di acquacoltura posti ad oltre un km dalla costa il richiedente dovrà, inoltre, acquisire l'autorizzazione di cui al Decreto Mipaaf n. 79 del 14/02/2013. Tale autorizzazione dovrà essere ottenuta, al più tardi, alla presentazione della domanda di pagamento. Il mancato ottenimento comporta l'impossibilità del riconoscimento delle spese sostenute.

Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti dovranno essere coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013).

Nel caso in cui l'operazione si riferisca ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo, in allegato alla domanda di partecipazione dovrà essere necessariamente presentato:

- un piano aziendale redatto secondo il modello allegato A;
- una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro.

Non saranno ammissibili operazioni che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione, avranno ricevuto un punteggio inferiore a 40.

Per il progetto presentato e/o per i singoli costi specifici il beneficiario non deve aver ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale.

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono riconoscibili anche spese precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, purché sostenute dopo il 07/10/2024 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, fermo restando l'ammissibilità delle stesse. Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. In particolare:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa e utilizzabile, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisto di attrezzature l'opera può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) e l'effettiva utilizzazione dell'opera. Sarà considerata opera materialmente conclusa qualora il mancato funzionamento sia imputabile al beneficiario;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte.

SPESE AMMISSIBILI SULLA BASE DI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI DAL BENEFICIARIO

Le categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) l'acquisizione di servizi;

Acquisizione di servizi

Per l'acquisizione di servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture, come di seguito illustrata.

Per l'acquisto di e servizi il richiedente è tenuto a presentare, anche per spese già sostenute al momento della presentazione della domanda, preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici.

La richiesta di preventivi deve essere corredata da documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per i beni non ancora acquistati e per i servizi non ancora realizzati. La scelta del bene, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.). La richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiedi una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa e comprovata, ai sensi di legge, dal richiedente.

I preventivi devono essere rilasciati da ditte che non devono essere imputabili ad un unico centro decisionale. Inoltre, le ditte esecutrice e il richiedente non devono essere imputabili ad un unico centro decisionale, pertanto, non devono avere il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, fare capo ad uno stesso gruppo, le loro sedi amministrative o legali non devono avere gli stessi indirizzi. Le ditte titolari dei preventivi non devono essere in situazioni di conflitto di interesse tra loro e con il richiedente il contributo e quindi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Sono individuate le seguenti spese ammissibili:

- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per consulenza tecnica.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

- 1) Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno del Reg. (UE) 2021/1139 ed in particolare dell'art.13.
- 2) Non sono ammissibili i seguenti altri costi:
 - a) i deprezzamenti e le passività;
 - b) gli interessi di mora;
 - c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
 - d) l'IVA
- 3) Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61 -bis regolamento (UE) 651/2014.

Non sono ammissibili al finanziamento del FEAMPA le spese sostenute per il trasferimento di impianti da un'area ad un'altra.

In generale non sono ammissibili spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dall'azione;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono inoltre ammissibili e quindi non sono rendicontabili le spese relative a:

- lavori, beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
- attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture eccetto quelle che non siano inerenti al progetto per il raggiungimento delle finalità dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMPA, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- spese giustificate con documenti di spesa sprovvisti di CUP.

9. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente avviso pubblico stanZIA una dotazione finanziaria di euro 100.000,00, l'investimento massimo ammissibile sarà pari a 100.000,00 euro, mentre l'investimento minimo ammissibile sarà pari a 10.000,00 euro.

La dotazione finanziaria potrà eventualmente essere integrata sulla base delle disponibilità del piano finanziario dell'O.I..

10. MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari per operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI è pari al 60% della spesa totale ammissibile.

11. DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Di seguito la documentazione richiesta per l'accesso al bando:

- a) domanda di sostegno formulata secondo il modello allegato 1 con le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000;
- b) relazione tecnica e descrizione del progetto sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo albo professionale, redatta secondo i seguenti contenuti minimi (allegato 2):
 - obiettivi e programma dell'intervento, con evidenza del tipo di attività da svolgere, tabella di collegamento tra spese previste e operazione attivata, indicazione delle situazioni giuridiche che presiedono alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare;
 - descrizione dell'autovalutazione in applicazione dei criteri di selezione;
 - indicatori di risultato pertinenti ai diversi codici operazioni attivate come riportato al paragrafo 18;
 - esposizione della fattibilità dell'intervento, opportunamente documentata, con riferimento ad analisi di prefattibilità ambientale, informazioni statistiche recenti, eventuali indagini topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, verifica della sussistenza di eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati, analisi di mercato;
 - cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto nel rispetto dei termini previsti dal presente bando;
 - quadro economico di realizzazione del progetto;
 - ripartizione del quadro economico del progetto secondo nomenclatura SIGEPA;
 - nel caso in cui l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore acquicolo si dovrà, inoltre, necessariamente presentare:
 - un piano aziendale (secondo il modello allegato A);

- una relazione sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
 - uno studio di fattibilità, compresa una valutazione ambientale degli interventi per investimenti superiori a 50.000 euro.
- c) tre preventivi inerenti la fornitura di ogni bene e/o servizio corredati dalla documentazione comprovante la richiesta e la successiva trasmissione;
- d) documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc.;
- e) qualora il richiedente e il tecnico progettista non firmino digitalmente i documenti di competenza, si dovrà allegare copia dei documenti d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- f) titoli di disponibilità, debitamente registrati, dei terreni, degli immobili, delle strutture e degli specchi acquei oggetto di intervento da cui si evinca la disponibilità di tali beni alla data di presentazione della domanda di sostegno; all'atto di presentazione della domanda di pagamento del sal o del saldo del contributo, a pena dell'inammissibilità della domanda, il titolo di disponibilità deve avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di stabilità di cui al paragrafo 19, fatto salvo il caso in cui il titolo sia costituito da concessione; nel caso di concessione, qualora al momento della presentazione della domanda di pagamento relativa al Sal o al Saldo del contributo la stessa non garantisca il rispetto del vincolo di stabilità di cui al paragrafo 19, il beneficiario dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello che sarà fornito dall'amministrazione in assenza della quale la domanda è ritenuta inammissibile
- g) dichiarazione di congruità dei costi resa secondo il modello di cui all'allegato 3 completa di:
- preventivi di spesa resi secondo quanto stabilito al paragrafo 7 corredati della documentazione che comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante e del tecnico relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura;
 - nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione rappresentante la scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata anche dal tecnico progettista;
- h) copia degli ultimi 3 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate e delle ultime tre dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- i) dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti che il beneficiario non rientra nei criteri di esclusione di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139, secondo il modello allegato 4;
- j) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 con la quale si attesta che i dati riportati in tutti gli elaborati presentati (tecnici, economico-finanziari ed altro) a sostegno della fattibilità del progetto corrispondono alla reale situazione di fatto dell'impresa e allo sviluppo imprenditoriale della stessa che si tende ad ottenere con gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale presentata (allegato 5);
- k) scheda di autovalutazione secondo il modello allegato 6;

Documentazione da presentare per spese già sostenute al momento della presentazione della domanda

- a) dichiarazione di congruità dei costi resa secondo il modello di cui all'allegato 3 completa di:
- preventivi di spesa resi secondo quanto stabilito al paragrafo 7 corredati della documentazione che comprovi la richiesta e la successiva trasmissione con allegata relazione a firma del legale rappresentante e del progettista relativa alla scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura;
 - nel caso di effettiva sussistenza di esclusiva e/o carenza di ditte concorrenti, occorrerà relazione rappresentante la scelta dei beni e servizi oggetto di fornitura firmata anche dal tecnico progettista;

Ulteriore Documentazione per richiedente in forma societaria

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;

- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno.

12. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto nel rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti ai Servizi della Commissione Europea nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione o altri soggetti deputati ai controlli riterranno di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di domanda di pagamento per stati di avanzamenti dei lavori o del saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali ed al presente avviso pubblico;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- comunicare tempestivamente i mutamenti negli incarichi di rappresentante legale, di consigliere di amministrazione, di revisore dei conti nonché degli organi di amministrazione e controllo del socio di maggioranza della ditta beneficiaria.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario comportano la decadenza totale o parziale dal contributo concesso.

Infine il beneficiario dovrà realizzare le opere, acquistare le dotazioni e i servizi nonché provvedere ad effettuare i pagamenti e la rendicontazione delle spese alla Regione nei tempi stabiliti nel presente bando e nell'atto di concessione in modo tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di target che di obiettivi di spesa; ove il superamento di tali tempi comporti decurtazioni al piano finanziario regionale da parte dell'AdG a causa del mancato raggiungimento dei target finanziari e fisici, tali decurtazioni saranno proporzionalmente applicate ai progetti non conclusi nei tempi previsti.

13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno dovranno essere inviate all'Area Sistema dei Controlli della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste alla pec: agricontrollo@pec.regione.lazio.it

entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con un giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura: **“PN FEAMPA 2021/2027 - codice intervento 221502- servizi di consulenza”**.

I documenti devono essere firmati e scansionati o firmati digitalmente e allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata in formato pdf.

14. INTEGRAZIONI O VARIAZIONI PRESENTATE SPONTANEAMENTE DAL BENEFICIARIO

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Area Sistema dei Controlli eventuali variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Tali variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati riguardanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente; al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Successivamente alla concessione e accettazione del sostegno da parte del beneficiario, conseguenti alla pubblicazione della graduatoria definitiva, non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza.

15. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE (DELEGHE)

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono: l'atto di conferimento in forma scritta da parte dell'organo delegante; la sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere:

- dati anagrafici del delegante, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà esibire un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

16. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
<i>Criteri trasversali</i>				

T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T2=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) <40 anni C=1	0,5	
Criteri specifici del richiedente				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C= 0,9 R1=Media C=0,8	27	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,5	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1 C=0 se ULA=0; C=0,25 se 0<ULA<1; C=0,50 se 1<ULA≤2; C=0,75 se 2<ULA≤3; C=1 se ULA>3	1	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1	0	
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	0	
SR7	Minore età in anni del richiedente (R7) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	0	
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (R8) (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	0<R8<18 C=R8/18 R8>18 C=1	0	
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	R9=SI C=1 R9=NO C=0	5	
SR10	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i>	R10=SI C=1 R10=NO C=0	0	
Criteri qualitativi della proposta progettuale				

Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	18	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 < PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT$ C=1	1	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 < PG \leq 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT$ C=1	1	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1	
Criteri specifici delle operazioni attivate				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 $O1 = > 1 \leq 3$ C=0,8 $O1 = > 3$ C=1	0	
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di prodotto o delle specie allevate (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	5	
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi) (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	5	
SO5	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluschicoltura (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1	0,5	
SO6	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di specie marine e di acque dolci (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1	8	
SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento (O7)	O7=SI C=1 O7=NO C=0	0	
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO2, riduzione gas serra)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	5	
SO9	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa fuori dal settore della pesca e dell'acquacoltura (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	0	

SO10	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto (O10)	O10=NO C= O10=SI C=1	0	
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (O13)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
SO14	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per la conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili (O14)	O14=NO C=0 O14=SI C=1	0	
SO15	L'iniziativa prevede la creazione di una nuova impresa (O15)	O15=NO C=0 O15=SI C=1	1	
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate) (O16)	O16=NO C=0 O16=SI C=1	0	
SO17	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per il contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici (O17)	O17=NO C=0 O17=SI C=1	1	
TOTALE			100	

Non saranno considerate ammissibili le domande di sostegno con un punteggio di merito complessivo P inferiore a 40.

In caso di parità di punteggio tra più richiedenti, ai fini della definizione della graduatoria, si darà priorità alle domande di sostegno presentate per prime.

17. NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui paragrafo precedente:

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C. Il criterio si applica solo qualora il richiedente sia un soggetto privato.
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI (Ente Italiano di Normazione)
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità superiore a 3. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore.
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, quali ad esempio produzione farmaceutica ovvero la bioeconomia blu; pertanto si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese acquicole che da istituti di ricerca, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Minore età in anni del richiedente (R7) (solo per operazioni n. 14 e n.	Il criterio viene potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore ovvero attraverso una retta lineare quale ad esempio:

	64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	$C = (-1/24) * X + 5/3$ ove X è il valore dell'età compresa tra 16 e 40 anni. La data per calcolare l'età è quella di presentazione dell'istanza.
SR8	Maggiore periodo in mesi di disoccupazione (solo per operazioni n. 14 e n. 64 (Premio) Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79)	Il metodo di calcolo è già riportato nella descrizione del criterio: $0 < R8 < 18 \quad C = R8/18$ $R8 > 18 \quad C = 1$ Il criterio fissa quale periodo massimo della disoccupazione quello pari a 18 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
SR9	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg.(CE) 2009/1221
SR10	Il richiedente aderisce ad una smart grid	Per ottenere il valore del coefficiente il richiedente deve far parte di una smart grid in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'intervento (Q1)	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: line strategiche 4 e 5 del MO2 e quelle 1, 2, 6, 7 e 8 del MO3 PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti green o per la resilienza a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica green o per la resilienza della proposta Il coefficiente C è dato dal rapporto tra la spesa prevista per gli investimenti green o per la resilienza sul costo totale del progetto
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione.
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (smart working skills).
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione.
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI).

Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali.
Q9	L'intervento prevede investimenti per la riduzione dell'utilizzo della plastica nel ciclo di produzione ovvero per il riciclo del materiale plastico	Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti per ridurre la plastica negli allevamenti quali ad esempio contenitori di polistirolo, ovvero calze di insacchettamento utilizzate negli impianti di molluscoltura, ovvero iniziative di blu economy per il riciclo del materiale plastico, sul costo totale dell'iniziativa.
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di operazioni attivate	L'azione ed il relativo intervento prevede la possibilità di attivare n. 4 operazioni: 32,53, 56 e 66 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg. (UE) n.2022/79.
SO2	L'iniziativa riguarda la diversificazione di processo produttivo, di prodotto o delle specie allevate	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una forma di diversificazione di prodotto o di specie allevate quali: policoltura, coltivazione di micro e macro alghe e piante acquatiche, acquacoltura da ripopolamento, nuove forme organizzative di addetti, soluzioni di economia circolare utilizzando scarti, riduzione e prevenzione della diffusione di plastiche in mare, bioeconomia blu, nuovi prodotti (alimentazione a basso impatto ambientale), prestazioni ecosistemiche (ridotta produzione di gas serra, sequestro di CO2), conservazione della biodiversità
SO3	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche o oggetto di traslocazioni, ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli (O3)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere almeno una soluzione di utilizzo di strumenti innovativi, digitali e tecnologici per mitigare gli impatti da predatori, specie protette, specie esotiche ovvero di soluzioni contro la diffusione delle specie aliene nei siti acquicoli.
SO4	L'iniziativa riguarda il recupero di aree vocate all'acquacoltura (stagni, lagune, aree costiere per molluschi) (O4)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente dovrà prevedere il recupero di aree un tempo vocate all'acquacoltura quali stagni, lagune, aree costiere per i molluschi. Con il termine recupero ci si riferisce al ripristino delle condizioni per lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile
SO5	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per gli impianti di molluscoltura (O5)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della molluscoltura in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative
SO6	L'iniziativa prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di specie marine e di acque (O6)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di conoscenze e pratiche innovative per il settore della dell'acquacoltura sia per gli impianti di specie marine che di acque dolci in termini di digitalizzazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative..

SO7	L'iniziativa è coerente con le misure di conservazione presenti nell'area di intervento (O7)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà mostrare la coerenza con gli strumenti di conservazione insistenti nell'area di intervento quali ad esempio: Regolamenti AMP, zone rete natura 2000, water framework Directives, habitat Directives, Direttiva Strategia marina etc..
SO8	Costi investimenti per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO2, riduzione gas serra)	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per la transizione green ed il costo totale dell'investimento
SO9	L'iniziativa prevede attività di diversificazione al settore dell'acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare investimenti relativi alla diversificazione dell'attività aziendale con i settori fuori dal settore pesca ed acquacoltura quali ad esempio: la ristorazione, il turismo, lo sport, il sociale etc.
SO10	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare investimenti per lo sviluppo di innovazione di marketing, di processo e/o di prodotto. Si evidenzia che i processi ovvero le produzioni dovranno essere nuovi o migliorati..
SO11	L'iniziativa prevede investimenti in nuove tecnologie di allevamento, investimenti per la salute ed il benessere degli animali, la produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti legati alla salute ed il benessere degli animali, alla produzione di nuovi prodotti a basso impatto ambientale e a nuove tecnologie di allevamento rispetto al costo totale dell'investimento.
SO12	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili anche attraverso certificazione di qualità ovvero miglioramento delle condizioni igieniche rispetto al costo totale dell'investimento
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione /trasformazione dei prodotti	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione/trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento
SO14	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per la conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare la creazione di servizi di gestione e consulenza in ambito ambientale e per la conversione aziendale verso l'utilizzo di energie rinnovabili .

SO15	L'iniziativa è attuata da una nuova impresa	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, deve essere realizzata da una nuova impresa, identificata con l'apertura della partita IVA; per nuova impresa dovrà intendersi quelle di nuova costituzione, ovvero quelle costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza
SO16	L'iniziativa riguarda lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere lo sviluppo di servizi con valenza ecologica, culturale e socioeconomica (molluschicoltura, vallicoltura, acquacoltura estensiva, acquacoltura da ripopolamento e per conservazione ex situ di specie protette e minacciate..
SO17	L'iniziativa prevede la realizzazione di progetti pilota per il contenimento dell'impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di progetti pilota per il contenimento impatto ambientale dei reflui, per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per acquacoltura in acque interne, per la policoltura, per la coltivazione di micro e macroalghe e piante acquatiche, per la acquacoltura da ripopolamento, per nuove forme organizzative di addetti e per la mitigazione dell'impatto delle specie alloctone invasive sugli ecosistemi acquatici.

18. INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti (indicatori previsti dal PN-FEAMPA 2021/2027 e da Infosys):

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
10	CR19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni

Gli indicatori ambientali

CODICE OPERAZIONE	INDICATORI DI PRODOTTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE	UNITA' DI MISURA
10. Servizi di consulenza	N° progetti inerenti temi di natura ambientale	numero (N)

I partecipanti all'avviso pubblico dovranno valorizzare gli indicatori pertinenti all'intervento indicando, tra l'altro, la fonte del dato.

I richiedenti dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato e ambientali sopra riportati e ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento.

19. VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato regolamento.

Il vincolo di stabilità prevede che il beneficiario dovrà restituire il contributo pubblico relativo ad un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso da parte del beneficiario dovuto al mancato rispetto della stabilità delle operazioni è effettuato in proporzione al periodo di non conformità.

Tali condizioni sulla stabilità delle operazioni non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione acquistata e/o adeguata per la realizzazione di un progetto quale ad esempio imbarcazioni a servizio di impianti acquicoli o al servizio di attività di pesca (V e VI categoria) ovvero per attività di charter nautico o trasporto passeggeri, la stessa non potrà essere adibita al servizio di pesca professionale nei dieci anni dalla chiusura dell'operazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza della Regione che ha erogato il sostegno.

Nel caso in cui si debba procedere al recupero del finanziamento concesso, causa fallimento fraudolento, (a tal fine si considera fraudolento il fallimento connesso alla condanna, anche non definitiva, per reati quali, a titolo esemplificativo, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta, truffa, etc.), l'O.I. procede tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa Internationale Handelsgesellschaft (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>.

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda**; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo

La documentazione attestante la successione è la seguente:

o per successione effettiva:

- copia del certificato di morte;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

o per successione anticipata:

- dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
- dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
- visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

b) **rinunciare ai benefici relativi alla domanda**, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Fallimento ed altre procedure concorsuali non fraudolenti.

20. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento della domanda. Il Direttore della Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste procede all'individuazione della commissione incaricata dell'istruttoria delle domande individuando contemporaneamente per ogni progetto il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 che a sua volta può avvalersi per parti dell'istruttoria di altri soggetti.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria. Nel caso di richiesta di integrazioni o rettifiche il procedimento si interromperà e inizierà nuovamente dopo la presentazione della nuova documentazione richiesta.

Trascorsi inutilmente i termini indicati nella richiesta di integrazione il responsabile del procedimento concluderà l'istruttoria con gli elementi in suo possesso.

I termini per la chiusura dei procedimenti sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ai sensi del par. 6 dell'art. 2 della L. n. 241/1990.

Per ogni domanda presentata viene costituito un fascicolo digitale contenente:

- la domanda di sostegno firmata e tutta la documentazione allegata;
- la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dal responsabile delle diverse fasi del procedimento medesimo;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- le check list relative alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- le eventuali domande di variante, rinuncia, ecc.

Il fascicolo deve essere identificabile attraverso almeno i seguenti elementi:

- Codice Unico Identificativo rilasciato da SIGEPA al momento del caricamento della domanda;
- codice unico di progetto (CUP);
- nominativo e P.IVA/ C.F. del richiedente;
- Priorità/Obiettivo specifico/Azione/Intervento del Programma FEAMPA a cui si riferisce la domanda.

Il responsabile del procedimento garantisce la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno dieci anni dalla data di chiusura del Programma FEAMPA. L'archivio deve essere facilmente disponibile ai soggetti deputati ai controlli.

La documentazione in originale trasmessa o ricevuta in formato digitale è conservata anche nel sistema regionale informatizzato PROSA. In tal caso il Responsabile del procedimento avrà cura di conservare gli estremi di riferimento dei documenti digitali al fine di agevolarne la ricerca sul sistema informativo.

I documenti ed i dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del Sistema informativo della pesca (SIGEPA) dal responsabile del procedimento.

I beneficiari potenziali delle operazioni sono tenuti a presentare le domande di partecipazione ai bandi, corredate dalla documentazione richiesta, ai fini della valutazione dell'ammissibilità. L'istruttoria delle proposte progettuali presentate è svolta, avvalendosi del Sistema di Gestione e Controllo, dalla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.

Le domande, per essere considerate ammissibili, devono essere conformi ai criteri di ammissibilità e validate sulla base del Sistema di Gestione e Controllo.

A seguito di apposita procedura valutativa sulle istanze ritenute ammissibili, attuata sulla base dei criteri di selezione previsti, viene definita la graduatoria regionale dei progetti ammissibili a finanziamento. La struttura competente in materia di fondi UE per la pesca provvede a predisporre l'atto di approvazione della graduatoria che sarà adottato dal Direttore regionale all'Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. Gli esiti delle procedure di valutazione delle proposte ammissibili sono comunicati ai singoli soggetti beneficiari e pubblicati sul BURL e sul sito istituzionale.

Successivamente all'approvazione della graduatoria per i progetti ammissibili e finanziabili la Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste adotta gli Atti di concessione del sostegno ammissibile e li pubblica sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, art. 26, c. 2, art. 27. Una volta firmato, datato e validato nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo, tale atto è trasmesso ai beneficiari che lo restituiscono appositamente controfirmato.

In seguito si provvede, ove previsto, alla concessione di anticipi e di successivi stati di avanzamento lavori, o all'erogazione del saldo a seguito del completamento dell'investimento, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria e relativa domanda di pagamento del contributo spettante.

Le domande di pagamento sono elaborate avvalendosi del Sistema di Gestione e Controllo ed esaminate dal personale individuato a tale scopo dall'Amministrazione, ai fini della verifica della completezza ed idoneità della documentazione di spesa.

21. AMMISSIBILITÀ

Attraverso tale controllo viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo e le operazioni proposte siano ammissibili al contributo del FEAMPA sulla base di quanto disposto dal presente avviso pubblico. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

La Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento e attraverso una Commissione appositamente istituita alla fase istruttoria di verifica dei requisiti di ammissibilità relativamente a:

- tempi di presentazione della domanda;
- modalità di presentazione;
- completezza dei dati riportati in domanda e sua sottoscrizione;
- completezza della documentazione presentata;
- conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'avviso pubblico;
- caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalle Disposizioni attuative o dai regolamenti;
- coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN EAMPA 2021-2027 e con quanto previsto dall'Avviso pubblico.

Inoltre, nella fase istruttoria di ammissibilità, la struttura competente:

- utilizzando apposite schede di valutazione, espleta la fase di assegnazione del punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, riportati nell'avviso pubblico, ai fini della verifica del raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità;
- procede alla compilazione e approvazione delle check-list e dei verbali riportanti le determinazioni relative all'ammissibilità, definendo spesa e contributo pubblico ammissibile;
- procede all'acquisizione della documentazione obbligatoria in capo ad altre amministrazioni (es. DURC, attestazione di insussistenza di pendenze fiscali definitivamente accertate, documentazione antimafia, verifica delle duplicazioni del finanziamento, casellario giudiziale, infrazioni, certificato relativo alle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ecc.) anche a comprova delle autodichiarazioni rese;
- effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di PMI mediante visure camerali e il supporto del documento denominato "*Guida dell'utente alla definizione di PMI*" pubblicato nel 2020, disponibile sul sito della Commissione Europea;
- procede a richiedere eventualmente integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, sospendendo i termini di conclusione della fase istruttoria;
- procede a comunicare eventuali motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii..

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento o altro soggetto incaricato.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno devono essere verificati nell'ambito dei controlli amministrativi e devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per la durata degli impegni assunti, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

I dati rilevanti anche ai fini dei controlli sono inseriti nell'apposita sezione del SIGEPA.

22. VALUTAZIONE

La valutazione consiste nell'assegnazione di un punteggio attribuito coerentemente a quanto previsto dai Criteri di selezione. I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Nella documentazione a corredo della domanda di sostegno il beneficiario dovrà dare dimostrazione della correttezza dei punteggi dichiarati. Al richiedente saranno riconosciuti i punteggi autoassegnati (riportati dal beneficiario nella scheda di autovalutazione a corredo della domanda di sostegno) relativi ad ogni singolo criterio di selezione solo nel caso in cui il punteggio relativo all'autovalutazione risulti, a seguito dell'istruttoria, correttamente autoattribuito dal beneficiario. Nel caso in cui, per uno specifico criterio, il beneficiario ometta nella scheda di autovalutazione la definizione del punteggio, quest'ultimo sarà ritenuto pari a 0 punti. Nel caso in cui, in sede di autovalutazione, il beneficiario definisca, per uno specifico criterio, un punteggio superiore a quello verificato in sede istruttoria il punteggio definitivamente attribuito sarà quello derivante dalla stessa verifica istruttoria. Nel caso in cui in sede di autovalutazione, il beneficiario definisca, per uno specifico criterio, un punteggio inferiore a quello verificato in sede istruttoria il punteggio definitivamente attribuito sarà quello derivante dalla stessa verifica istruttoria. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente per l'istruttoria. Per i progetti non ammissibili o per quelli che hanno ricevuto una valutazione inferiore a quella prospettata dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno la struttura competente comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria di ammissibilità e la valutazione. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione il richiedente può fare richiesta di riesame inerente il punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno. Il Responsabile incaricato valuta gli esiti dell'istruttoria alla luce delle osservazioni e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente. Le risultanze dell'attività di valutazione, compresi i casi di riesame, con le motivazioni del loro mancato accoglimento o del loro accoglimento, vengono comunicate alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste entro 10 giorni dalla conclusione delle valutazioni. Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

23. GRADUATORIA DEFINITIVA

La struttura competente in materia di fondi UE per la pesca, tenuto conto delle risultanze delle attività istruttorie, procede alla stesura della graduatoria regionale definitiva contenente l'elenco delle domande ammissibili ed il relativo punteggio, spesa ammessa e contributo ammissibile nonché di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, quelle escluse con la relativa esplicitazione delle motivazioni e lo sottopone all'approvazione del Direttore regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. La graduatoria, approvata con provvedimento direttoriale, viene pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale. Sulla base del provvedimento suddetto la Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvede all'adozione degli atti di concessione per le domande ammesse e finanziate ed alla comunicazione di non ammissibilità con relativa motivazione ai soggetti richiedenti per le istanze escluse. Tutte le attività vengono registrate sul SIGEPA.

24. ATTI DI CONCESSIONE

Gli atti di concessione del sostegno in favore dei beneficiari sono emessi dalla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva regionale.

I suddetti provvedimenti riportano almeno le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale;
- impegni a carico del beneficiario.

L'Atto di concessione viene notificato al soggetto beneficiario interessato che lo restituisce all' alla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste controfirmato per accettazione. Il Responsabile del procedimento provvede, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, art. 26, c. 2, art. 2, all'inserimento dell'Atto di concessione nel sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

Nell'atto di concessione:

- i requisiti di ammissibilità per l'accesso al Fondo dichiarati nella domanda di sostegno diventano impegni del beneficiario e devono essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato e, ove pertinente, per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

- le condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme di cui all'Atto di concessione maggiorate degli interessi legali.

25. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. È necessario che gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP). Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

26. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Attraverso la presentazione di domande di pagamento il beneficiario può richiedere l'erogazione di:

- anticipo;
- acconti per stato avanzamento lavori;
- saldo.

Tutte le domande di pagamento dovranno essere inviate alla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste a mezzo posta elettronica certificata o, qualora disponibile, mediante il SIGEPA e dovranno essere predisposte secondo la modulistica che sarà resa disponibile online.

Le istruttorie delle domande di pagamento saranno effettuate secondo i sistemi di gestione e controllo e il manuale delle procedure.

26.1 TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

L'erogazione dei contributi prevede la presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario alla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal Sistema di Gestione e Controllo.

Le domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi dovranno essere formulate su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, presentate secondo le modalità previste entro i tempi stabiliti nel bando e/o nell'Atto di concessione.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nell'Avviso pubblico e/o nell'Atto di Concessione.

26.2 RICHIESTA DI ANTICIPO DI PROGETTO

Il beneficiario può presentare domanda per l'erogazione di anticipo di progetto previa richiesta scritta indicante le coordinate per il pagamento dovrà inoltre essere presentata una garanzia fidejussoria, di pari importo, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348

Gli anticipi, in conformità all'art. 91 c. 5 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060 possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione. La garanzia suddetta dovrà essere predisposta secondo un modello che sarà fornito dalla Regione.

Gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati successivamente ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande di pagamento; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Il Responsabile del procedimento, competente all'istruttoria della domanda di pagamento, provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata ed accerta la validità della garanzia fideiussoria che avrà cura di conservare nel fascicolo; in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia.

Ad esito positivo del controllo il Responsabile del Procedimento elabora, nel Sistema Informativo della Pesca, il relativo atto di liquidazione. L'Atto è sottoposto al controllo del Revisore il quale ne accerta la regolarità dandone evidenza con la redazione dell'apposita check-list. Gli elenchi di liquidazione e gli atti di liquidazione sono inoltrati alla struttura competente in materia di fondi UE per la pesca della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste corredati della copia della garanzia fideiussoria. Successivamente, il Responsabile dei flussi finanziari, sulla base dell'atto di liquidazione firmato e datato, predispone la richiesta di mandato di pagamento relativo all'anticipo richiesto.

La struttura responsabile dei pagamenti al beneficiario provvede a ricevere i mandati di pagamento, a convalidarli previa verifica di competenza e ad effettuare l'ordinativo di pagamento al beneficiario. In caso di esito negativo della verifica provvede a darne comunicazione al RAdG.

26.3 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)

Potranno essere previste erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento di opere ed attività già realizzate (acconti) mediante apposita domanda di pagamento.

Per gli investimenti per i quali non è stato richiesto anticipo, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto:

- all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione (primo caso);
- all'aliquota di sostegno approvata con l'Atto di concessione al netto dell'anticipo erogato (secondo caso).

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento SAL deve almeno produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PN FEAMPA 2021 - 2027 – C.U.P. ____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva; nel caso di fatture emesse prima dell'approvazione della domanda di sostegno, per l'apposizione del CUP, si applica il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, art. 5, comma 7;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- file, denominato "Tracciato elenco giustificativi SIGEPA_FEAMPA, in formato csv, in cui sono riportati i dati salienti dei pagamenti effettuati dal beneficiario, nel file sono riportate le seguenti colonne e rispettive regole di compilazione:

Colonna	Regole di compilazione
NUMERO_FATTURA	Numero della fattura/giustificativo; obbligatorio e di lunghezza massima 50 caratteri.
DATA_FATTURA	Data della fattura/giustificativo; obbligatorio, deve essere una data valida in formato gg/mm/aaaa e deve rientrare nel periodo di ammissibilità delle spese indicato nella fase di Avvio progetto.
IMPORTO_FATTURA	Importo della fattura/giustificativo; obbligatorio, numerico con massimo due cifre decimali, senza separatore di migliaia e con la virgola come separatore dei decimali.
IMPONIBILE_FATTURA	Importo imponibile della fattura/giustificativo; obbligatorio, numerico con massimo due cifre decimali, senza separatore di migliaia e con la virgola come separatore dei decimali.
IVA_NON_RECUPERABILE	Indica se l'IVA non è recuperabile; obbligatorio, valori ammessi S o N.
ID_FISCALE_EMITTENTE	Identificativo fiscale di chi ha emesso la fattura; non obbligatorio, lunghezza massima 16 caratteri.
DENOMINAZIONE_EMITTENTE	Denominazione ha emesso la fattura; non obbligatorio, lunghezza massima 150 caratteri.
OGGETTO	Oggetto della fattura/giustificativo; non obbligatorio, lunghezza massima 4000 caratteri.
SPESA_EFFETTIVAMENTE_SOSTENUTA	Indica se la spesa è stata effettivamente sostenuta o meno; obbligatorio, valori ammessi S o N.
TIPOLOGIA_PAGAMENTO	Indica in che modo stata pagata la fattura/giustificativo; obbligatorio se SPESA_EFFETTIVAMENTE_SOSTENUTA=S, valori ammessi: 99= Altro, 2= Bonifico, 1= Mandato di pagamento
ALTRA_TIPOLOGIA_PAGAMENTO	Descrizione della tipologia di pagamento utilizzata se diversa da quelle proposte; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=99
NUMERO_MANDATO	Numero mandato di pagamento della fattura/giustificativo; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=1
DATA_MANDATO	Indica se la spesa è stata effettivamente sostenuta o meno; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=1
EOL	Indica la fine della riga; obbligatorio, valorizzare con EOL

La domanda di pagamento, dopo essere stata protocollata, è oggetto del controllo di I livello.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I livello che possono includere anche i controlli in loco, il Responsabile di Procedimento incaricato dell'istruttoria della domanda di pagamento, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità. In caso di esito positivo del controllo, il Responsabile di Procedimento provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione.

Le procedure per il controllo e l'emissione dell'atto di liquidazione seguono quanto descritto nel paragrafo precedente.

Le informazioni relative agli impegni ed ai pagamenti autorizzati, ai fini della certificazione delle spese alla Commissione Europea, sono validate dal Responsabile del procedimento e successivamente dal responsabile dell'OI nel SIGEPA.

26.4 Richiesta saldo

Il saldo del contributo sarà erogato previa domanda di pagamento presentata dal beneficiario entro i 30 giorni successivi alla conclusione del cronoprogramma fissato nel provvedimento di concessione in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La liquidazione del saldo avverrà in ogni caso successivamente all'espletamento dei controlli. La liquidazione del saldo è comunque subordinata all'entrata in funzione del progetto/opere oggetto del contributo.

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale descrittiva dell'intervento effettuato sottoscritta da tecnico abilitato ed iscritto ad idoneo albo professionale, recante in particolare informazioni in merito alla data finale dell'investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato, al possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle autorizzazioni previste;
- computo metrico a consuntivo sottoscritto da un tecnico abilitato ed iscritto ad idoneo albo professionale;
- quadro economico finale con indicazione dei documenti giustificativi delle spese e dei relativi estremi, dei fornitori, e indicazione, per ogni fattura, della modalità di pagamento della relativa movimentazione bancaria e della data del pagamento;

- elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento;
- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dicitura "PN FEAMPA 2021 – 2027 - C.U.P. _____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva; nel caso di fatture emesse prima dell'approvazione della domanda di sostegno, per l'apposizione del CUP, si applica il DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, art. 5, comma 7;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- file, denominato "Tracciato elenco giustificativi SIGEPA_FEAMPA, in formato csv, in cui sono riportati i dati salienti dei pagamenti effettuati dal beneficiario, nel file sono riportate le seguenti colonne e rispettive regole di compilazione:

Colonna	Regole di compilazione
NUMERO_FATTURA	Numero della fattura/giustificativo; obbligatorio e di lunghezza massima 50 caratteri.
DATA_FATTURA	Data della fattura/giustificativo; obbligatorio, deve essere una data valida in formato gg/mm/aaaa e deve rientrare nel periodo di ammissibilità delle spese indicato nella fase di Avvio progetto.
IMPORTO_FATTURA	Importo della fattura/giustificativo; obbligatorio, numerico con massimo due cifre decimali, senza separatore di migliaia e con la virgola come separatore dei decimali.
IMPONIBILE_FATTURA	Importo imponibile della fattura/giustificativo; obbligatorio, numerico con massimo due cifre decimali, senza separatore di migliaia e con la virgola come separatore dei decimali.
IVA_NON_RECUPERABILE	Indica se l'IVA non è recuperabile; obbligatorio, valori ammessi S o N.
ID_FISCALE_EMITTENTE	Identificativo fiscale di chi ha emesso la fattura; non obbligatorio, lunghezza massima 16 caratteri.
DENOMINAZIONE_EMITTENTE	Denominazione ha emesso la fattura; non obbligatorio, lunghezza massima 150 caratteri.
OGGETTO	Oggetto della fattura/giustificativo; non obbligatorio, lunghezza massima 4000 caratteri.
SPESA_EFFETTIVAMENTE_SOSTENUTA	Indica se la spesa è stata effettivamente sostenuta o meno; obbligatorio, valori ammessi S o N.
TIPOLOGIA_PAGAMENTO	Indica in che modo stata pagata la fattura/giustificativo; obbligatorio se SPESA_EFFETTIVAMENTE_SOSTENUTA=S, valori ammessi: 99= Altro, 2= Bonifico, 1= Mandato di pagamento
ALTRA_TIPOLOGIA_PAGAMENTO	Descrizione della tipologia di pagamento utilizzata se diversa da quelle proposte; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=99
NUMERO_MANDATO	Numero mandato di pagamento della fattura/giustificativo; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=1
DATA_MANDATO	Indica se la spesa è stata effettivamente sostenuta o meno; obbligatorio se TIPOLOGIA_PAGAMENTO=1
EOL	Indica la fine della riga; obbligatorio, valorizzare con EOL

La domanda di pagamento, dopo essere stata protocollata, è oggetto del controllo di I livello.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I livello che possono includere anche i controlli in loco, il Responsabile di Procedimento incaricato dell'istruttoria della domanda di pagamento, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, nei casi previsti, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità. In caso di esito positivo del controllo, il Responsabile di Procedimento provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante con la conseguente predisposizione dell'Atto di Liquidazione.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo la Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste avvia le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Le procedure per il controllo e l'emissione dell'atto di liquidazione seguono quanto descritto nel paragrafo precedente.

27 TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROGETTI

Il beneficiario deve comunicare alla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste l'avvenuto inizio dei lavori entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. L'avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme all'allegato 7 sottoscritta dal richiedente e trasmessa all'Amministrazione a mezzo pec. I progetti devono essere ultimati entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo. I termini suddetti comprendono il completamento fisico delle opere, investimenti e/o acquisti preventivati e l'esecuzione dei relativi pagamenti e acquisti nonché l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività.

La domanda di saldo e la relativa documentazione dovranno essere prodotte entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.

28 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso all'intervento se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Il quadro di comparazione dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, già definiti nel paragrafo inerente a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Con la richiesta di variante il beneficiario dovrà produrre, tra l'altro, i nuovi computi metrici, qualora la variante interessi investimenti strutturali, e almeno tre preventivi per macchine ed attrezzature inizialmente non previste.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa (Investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, Acquisto immobili, Spese per attività di formazione/consulenza, Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca, Premi ed indennità) del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate. Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato e dell'attrezzatura, non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata.

Non potranno essere ammesse varianti comportanti l'aumento del costo totale relativo a operazioni per effetto dell'aumento dei prezzi di mercato. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Il cambio fornitore e/o la marca sono considerati adeguamenti tecnici.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non costituiscono economie, ai fini del predetto divieto, le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

29 PROROGHE

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori alla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. Quest'ultima, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

La Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante, e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informatico.

Potranno essere comunque autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e, comunque, per cause non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

Non possono comunque essere approvate proroghe che risultino incompatibili con il rispetto degli obiettivi di spesa assegnati all'Organismo Intermedio connessi con il disimpegno delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 105 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

30 DECADENZA DAL SOSTEGNO

In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire a seguito di rinuncia del beneficiario o per iniziativa della Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste che la può rilevare in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco effettuati anche da altri soggetti preposti ai controlli.

La valutazione delle condizioni di decadenza e le relative motivazioni sono comunicate dalla Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al beneficiario per le controdeduzioni del caso.

Ove, a seguito dell'esame delle controdeduzioni, la Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste confermi le motivazioni di decadenza, adotta un apposito atto di decadenza e lo trasmette al beneficiario ed alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste per i disimpegni di spesa.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo.

31 RECESSO/RINUNCIA

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

32 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62 del Reg. (UE) 2021/1060, nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni il cui costo totale supera 100.000,00 Euro;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico

equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000,00 Euro, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi descritti nel presente paragrafo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, si applicano misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

33 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), la Regione Lazio informa che, nell'ambito del presente avviso pubblico, i dati personali forniti, o comunque ottenuti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma. Email: urp@regione.lazio.it; PEC: protocollo@pec.regione.lazio.it

Ulteriori punti di contatto:

- telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
- modulo di contatto disponibile alla seguente url: <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
- e-mail: urp@regione.lazio.it
- PEC: urp@pec.regione.lazio.it .

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile ai seguenti recapiti.

Recapito postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00147 Roma, PEC: dpo@pec.regione.lazio.it; email istituzionale: dpo@regione.lazio.it ; telefono: 063230983

Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 del RGPD).

Il designato al trattamento

Il designato al trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste. PEC: pec.agricoltura@pec.regione.lazio.it ; telefono: 06 51688003.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

Categorie di dati personali trattate

Le categorie di dati personali trattate ai fini del presente avviso sono le seguenti:

Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale);

Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso e mobile);
Dati di pagamento (numero di conto corrente del beneficiario);
Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento;
Dati relativi all'ubicazione (luogo di nascita e residenza);
I dati trattati riguarderanno sia il partecipante all'avviso (beneficiario), che le persone con cariche di direzione e controllo del beneficiario, che i tecnici coinvolti nel progetto e le ditte coinvolte nella realizzazione del progetto.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Regione Lazio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione del richiedente al PN. FEAMPA 2021/2027 (istruttoria della domanda di sostegno; erogazione del contributo eventualmente concesso; controlli derivanti dal percepimento di aiuti comunitari; monitoraggio fisico e finanziario; ulteriori attività connesse con gli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale per l'attuazione del PN FEAMPA, verifiche ai sensi dell'art. 138, del Reg. (UE, Euratom) n. 2024/2509; g) verifiche ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011).

Si informa, inoltre, che i dati sono utilizzati per l'aggiornamento del Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura (S.I.G.E.P.A.) e potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

La base giuridica del trattamento dei dati è rinvenibile nel Reg. (UE) 2021/1139 e nel Reg (UE, Euratom) 2024/2509.

Destinatari dei dati personali

I dati personali, esclusivamente per le finalità suddette, possono essere comunicati ad altri soggetti della PA coinvolti nell'attuazione del programma, a soggetti deputati al controllo e a società terze fornitrici di servizi, per la Regione Lazio, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I dati saranno conservati per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il pagamento finale come previsto dall'articolo 82 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati alla Regione Lazio è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità di istruire le domande di sostegno e pagamento presentate. Anche l'inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di realizzare le finalità sopra indicate.

34 NORMA RESIDUALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente nonché alle “Disposizioni Procedurali dell’organismo intermedio Regione Lazio”, adottate con determinazione n. G05360 del 09/05/2024 della Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, alle Linee guida sulle spese ammissibili e ad ogni altra disposizione attuativa che sarà adottata da parte dell’Autorità di gestione del PN FEAMPA 2021-2027 e dal RAdG Regione Lazio.

35 MODULISTICA ALLEGATA

Allegato 1 - Domanda di sostegno;

Allegato 2 - Relazione tecnica e descrizione del progetto;

Allegato 3 - Dichiarazione di congruità dei costi ;

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 11 comma 6) del Reg. (UE) n. 2021/1139;

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito alla veridicità degli elaborati;

Allegato 6 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’autovalutazione;

Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di avvio lavori;

Allegato A - Piano Aziendale